



COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA
(Libero consorzio comunale di Agrigento)

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 63 DEL 22-06-2023

OGGETTO: ORDINANZA MISURE DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI PER LA STAGIONE ESTIVA 2023 - PERIODO 1 LUGLIO 15 OTTOBRE

IL SINDACO

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 15 della legge 225/1992, il Sindaco è Autorità Comunale di Protezione Civile, come integrata dalla legge 100/2012 e s.m.i.;

VISTA la legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000;

VISTE le L.R. n. 16/1996 e n. 14/2006;

VISTA la L.R. n. 14/1998 sulle Norme in materia di Protezione Civile;

VISTO il D. Lgs. n. 112/1998 sul Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15/03/1997 n. 59;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 sulle Norme in materia Ambientale, art. 182 comma 6-bis, aggiunto dall'art. 14 comma 8 del D.L. n. 91/2014, convertito con modificazioni della legge n. 116/2014;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 297 del 4 giugno 2008;

VISTA la legge 11 agosto 2014 n. 116;

VISTI gli artt. 449 e 650 C.P.;

VISTA la legge 12 luglio 2012 n. 100 recante disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile e s.m.i.

ATTESO che l'imminente stagione estiva favorisce l'insorgere e il propagarsi di incendi soprattutto in aree incolte o abbandonate;

RITENUTO che occorre impartire disposizioni di dettaglio finalizzate a prevenire o limitare il rischio di incendi nel periodo estivo, in conformità alle normative sopra richiamate;

CONSIDERATO che il comma 6-bis dell'art. 182 del testo Unico sull'Ambiente attribuisce ai Comuni la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione degli scarti vegetali in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche e ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute pubblica;

CONSIDERATO, altresì, che il Comune di Campobello di Licata registra nel periodo estivo particolari condizioni meteorologiche, climatiche e ambientali sfavorevoli, derivante dalle alte temperature, e che occorre prevedere misure aggiuntive di salvaguardia, finalizzate a eliminare o limitare il rischio di incendi pericolosi per la pubblica e privata incolumità;

VISTO l'art. 40 comma 4 della L.R. 16/1996, il quale stabilisce che fino all'approvazione del regolamento comunale in materia di fuochi controllati in agricoltura, si applicano le norme del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931;

RITENUTO individuare, in via cautelativa, come periodo di massimo rischio per gli incendi quello compreso tra il **1 Luglio e il 15 Ottobre 2023**;

RITENUTO opportuno emanare anche per la stagione estiva 2023 le norme per la prevenzione degli incendi.

ORDINA

Art. 1

Nel periodo dal **1 LUGLIO al 15 OTTOBRE 2023** è fatto divieto, in prossimità dei boschi e nei terreni cespugliosi ricadenti nel territorio comunale:

- di accendere fuochi;
- far brillare mine;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi e terreni cespugliosi;
- fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie ecc.;
- bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
- usare fuochi di artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quello appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti;
- compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio come buttare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso o incandescente.

Art. 2

Tutti i proprietari, possessore e conduttori di fondi lungo tutte le strade ricadenti all'interno del territorio comunale, hanno l'**obbligo**, entro il termine perentorio del 15 Luglio 2023, di tenere i terreni sgombri da erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili almeno per una fascia di 20 metri dalla scarpata o banchina, provvedendo alla messa a nudo del terreno e al taglio di siepi, erbe e rami, che si protendono sullo stesso, nonché all'immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli all'interno della propria proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a 100 metri dalla scarpata o banchina.

Gli stessi proprietari restano inoltre obbligati, fino al 15 Ottobre 2023, al mantenimento dei terreni in condizioni di stato tali da impedire il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea che possono determinare causa di innesto e di diffusione di incendi.

Art. 3

Al fine di evitare la propagazione di incendi, tutti i proprietari, possessori o conduttori di fondi restano obbligati alla rimozione di sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati e/o agli impianti e attrezzature nonché realizzare ai confini del fondo medesimo una fascia di rispetto non inferiore a 10 metri libera e sgombra dalle predette sterpaglie o vegetazione secca, al fine di evitare la propagazione di incendi.

Art. 4

Chiunque avvista un incendio nelle campagne, nei boschi o in qualsiasi parte del territorio comunale ha l'**obbligo** di darne immediato avviso al numero unico di emergenza "**112**" o al Corpo Forestale mediante numero verde "**1515**", ai Vigili del Fuoco mediante numero verde "**115**", alla Polizia di Stato, ai Carabinieri **0922877062**, alla Guardia di Finanza e al locale Comando di Polizia Municipale "**0922838812**".

Art. 5

Ferma restando l'eventuale responsabilità penale di cui agli artt. 423, 423-bis, 449 e 650 del codice penale, fatte salve le ulteriori sanzioni stabilite all'art. 10 della legge 353/2000 in materia di destinazione, edificazione e pascolo, le violazioni all'art. 1 della presente Ordinanza, in quanto fatti determinanti anche solo potenzialmente all'innescio di un incendio, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 a € 10.329,00 così come previsto dall'art. 10 comma 6 della legge 353/2000.

Le violazioni alle altre norme della presente Ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81 è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di € 100,00, pari al doppio del minimo più favorevole di un terzo del massimo, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o notifica della violazione.

Nei casi di particolare gravità, ove sia accertato un pericolo concreto e attuale per la pubblica incolumità, il Sindaco, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 267/2000, adotta ordinanze contingibili e urgenti e può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi coloro che non abbiano ottemperato all'ordine sindacale.

Art. 6

Gli uffici Comunali della Protezione Civile e la Polizia Municipale avranno il compito di raccogliere le segnalazioni trasmesse dai cittadini ed effettuare i sopralluoghi, anche congiunti con i Tecnici o altre Forze di Polizia, su aree segnalate o interessate da incendi.

Il IV Settore Urbanistica e Lavori Pubblici resta incaricato, per quanto di competenza, all'esecuzione di quanto stabilito nella presente Ordinanza, nel rispetto delle competenze ascritte allo stesso settore.

Art. 7

La presente Ordinanza verrà pubblicata nei modi di legge e sulla apposita sezione online dell'Albo Pretorio comunale. Sarà trasmessa, inoltre, alla Prefettura di Agrigento, al Dipartimento Regionale di Protezione Civile di Palermo, al Commissario del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, al Distaccamento del Corpo Forestale, al Commissariato di Polizia di Licata, alla locale Stazione dei Carabinieri, al locale Distaccamento dei Vigili del Fuoco e alla Tenenza della Guardia di Finanza di Licata.

Art. 8

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Ai sensi della Legge n. 1034/1971 e della L.R. n. 10/1991, avverso alla presente Ordinanza potrà essere proposto ricorso al T.A.R. competente entro gg. 60 dalla pubblicazione.

IL SINDACO

F.to ANTONIO PITRUZZELLA